



1241 28 NOV. 2003

9

Oggetto: Articolo 50, comma 3 della l.r. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, di concerto con l'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";

VISTO l'articolo 50 della citata l.r. 29/2003, che contiene disposizioni a favore dei pazienti che soffrono di gravi o gravissime alterazioni del livello di conoscenza e che hanno necessità di sostegno delle funzioni fisiologiche fondamentali quali, tra le altre, quelle respiratorie, cardiocircolatorie, renali e di alimentazione, e che sono assistiti in unità ad elevata intensità assistenziale

VISTI in particolare i commi 3 e 4 che prevedono:

- a) l'erogazione da parte della Regione di un contributo economico per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia nel caso di ritorno a casa del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale;
- b) l'erogazione da parte della Giunta di un provvedimento che stabilisca il livello di reddito familiare per poter ottenere il contributo e l'entità, le modalità di erogazione e di controllo dello stesso;

VISTO altresì il comma 5 del medesimo articolo che quantifica l'onere finanziario necessario per l'attuazione dell'articolo 50 in Euro 500.000,00 a valere sullo stanziamento dell'UPB H41;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'UPB H41, il capitolo di spesa in cui è possibile trovare le risorse per sostenere l'onere di cui all'articolo 50, comma 5, l.r. 29/2003 è l'H41504;


RITENUTO di ammettere al contributo citato, su domanda, quei nuclei familiari che assistono i pazienti di cui all'articolo 50, comma 1, dimessi nel corso del 2003, con un reddito familiare complessivo non superiore a 36.152 Euro (70 milioni di lire)

CONSIDERATO opportuno, in relazione all'entità del contributo, individuare tre diverse fasce di contribuzione commisurate al reddito complessivo del nucleo familiare dell'avente diritto, che sono:

Euro 10.000 per redditi uguali o inferiori ad Euro 18.000

Euro 5.000 per i redditi uguali o inferiori ad Euro 25.000

Euro 3.000 per i redditi uguali o inferiori ad Euro 36.152



1241 7300002 Q



CONSIDERATO che, in assenza di dati relativi alla distribuzione sul territorio regionale dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50 l.r. 29/2003, non è possibile in via preventiva ripartire a livello territoriale la quota del fondo;

CONSIDERATO che, data la natura dell'intervento e la categoria dei soggetti beneficiari del contributo, appare ragionevole che siano le aziende sanitarie locali di residenza dei soggetti beneficiari a ricevere le richieste, a compiere le relative istruttorie e ad erogare i contributi agli aventi diritto;

RITENUTO opportuno assegnare l'intero ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione del contributo di cui all'articolo 50, comma 3 della l.r. 29/2003 ad un'azienda sanitaria che, fungendo da capofila-coordinatrice dell'intervento si farà carico, dietro presentazione di adeguata rendicontazione, di rimborsare le ASL per le somme anticipate agli aventi diritto;

all'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa:

A) di ammettere al contributo economico di cui all'articolo 50, comma 3 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, finalizzato a sostenere l'impegno assistenziale della famiglia nel caso di ritorno a casa del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un soggetto che, avendo sofferto una grave o gravissima alterazione del livello di conoscenza e necessitando di sostegno delle funzioni fisiologiche fondamentali è stato assistito in unità ad elevata intensità assistenziale ed è stato dimesso nel corso del 2003 da una struttura ospedaliera, pubblica o privata;
- 2) reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 36.152 (Lire 70 milioni);

B) di prevedere, in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare, le seguenti tre diverse fasce di contribuzione:


Euro 10.000 per redditi uguali o inferiori ad Euro 18.000;

Euro 5.000 per i redditi uguali o inferiori ad Euro 25.000;

Euro 3.000 per i redditi uguali o inferiori ad Euro 36.152;

C) di stabilire ^{CHE} le richieste di contributo devono essere presentate alle ASL di residenza, che, previa istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti e l'entità del contributo, provvedono direttamente ad erogare il contributo agli aventi diritto;

D) di stabilire che le aziende sanitarie locali di residenza che erogano i contributi economici agli aventi diritto presentano il rendiconto alla ASL di cui alla lettera B), che provvederà alle necessarie rimesse;





1241 28 NOV. 2003 (9)

- E) di assegnare all'azienda sanitaria locale RM A, che funge da capofila e coordinatrice dell'intervento, la somma di Euro 500.000, da prelevare sul capitolo di spesa n. H41504, finalizzata all'erogazione del contributo di cui alla lettera A);
- F) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1241/2003